

VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

(Ai sensi dell'art. 22 e seguenti del D.L del 17 marzo 2020 n.18 convertito in Legge 27/2020)

Il giorno 11 del mese di GIUGNO dell'anno 2020 tra le parti:

- il Datore di lavoro CHAMPION EUROPE SRL c.f. / p. iva 02710320363 in persona dell'amministratore delegato Sig. Monahan Joseph Michael assistito dal procuratore speciale Sig.ra Caterina De Rossi, nonché dal Consulente del Lavoro Sig. Gino Scalabrini
- le OO.SS. di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil nelle persone dei Sigg. Federico Antonelli della Filcams Cgil nazionale, Gianni Filindassi della Filcams Cgil di Firenze, Marco Demurtas della Fisascat Cisl nazionale, Stefano Franzoni della Uiltucs Uil nazionale,

Premesso

- a) che il datore di lavoro CHAMPION EUROPE SRL con sede legale in Carpi Via dell'Agricoltura 51 codice fiscale/partita IVA 02710320363 matricola INPS n 5007408279 operante nel settore commercio articoli per abbigliamento con un organico complessivo di n. 342 unità lavorative (compreso il personale dirigente), alle quali applica il CCNL terziario, distribuzione e servizi firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ha comunicato in data 29 maggio 2020 l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere la prosecuzione della cassa integrazione guadagni in deroga di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legge 18/2020, convertito in legge 27/2020 e come modificato dal decreto legge 34/2020, in favore di n. 337 lavoratori dipendenti;
- b) che il datore di lavoro ha dichiarato che la richiesta di proseguire con la cassa integrazione guadagni in deroga (cigd) si rende necessaria a causa dell'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti a seguito delle misure di contenimento del virus Covid 19 e degli effetti prodotti sul regolare esercizio della vendita al pubblico;
- c) che il datore di lavoro CHAMPION EUROPE SRL ha l'esigenza di proseguire con il trattamento di integrazione salariale in deroga - come precisato dalla circolare Inps 47/2020 - in quanto impossibilitato ad accedere agli ammortizzatori sociali con causale Covid 19 nazionale;
- d) che i lavoratori coinvolti erano in forza alla data del 25 marzo 2020;

tutto ciò premesso

- 1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- 2) le OO.SS. danno atto che le indicazioni ricevute dal datore di lavoro nel corso della presente procedura sono state tali da fornire un'informazione necessaria a procedere con il trattamento di integrazione salariale in deroga;
- 3) le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come precisato in premessa, ritengono necessario proseguire con il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi degli artt. 22 e seguenti del D.L n 18/2020, convertito in legge 27/2020 e come modificato dal decreto legge 34/2020;
- 4) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto di cui all'articolo 22 comma 1 del decreto legge 18/2020 e concordano sull'intervento della cassa integrazione guadagni in deroga con sospensione a zero ore o riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione tra posizioni fungibili durante tutta la durata della cigd, in generale negli uffici ed in particolare nei negozi sia nella fase di chiusura disposta dall'Autorità pubblica che successivamente; in caso di necessità aziendali i lavoratori potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 48 ore ed anche in questo caso sarà garantita un'equa distribuzione tra i lavoratori avuto riguardo alle mansioni ed alla fungibilità delle stesse;

- 5) Il periodo di intervento per i negozi adibiti alla vendita - varie unità operative site nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, decorre dal 18 maggio 2020 e per 4 settimane ai sensi del comma 8 quater dell'art. 22 decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, a cui aggiungere ulteriori 5 settimane ai sensi dell'art. 22 comma 1 della medesima disposizione, e da fruire entro il mese di agosto 2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base ad eventuali necessità aziendali ed in base a specifici provvedimenti pubblici che venissero emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga;
- 6) Il periodo di intervento per gli uffici - unità operative site in Carpi (MO), via dell'Agricoltura 51 e in Campogalliano (MO), Via Severino Ferrari, 2, Regione Emilia Romagna, decorre dal 18 maggio 2020 e per 4 settimane ai sensi del comma 8 quater dell'art. 22 decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, a cui aggiungere ulteriori periodi aggiuntivi ai sensi dell'art. 22 comma 1 della medesima disposizione, con conclusione dell'ammortizzatore sociale il 5 luglio 2020. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base ad eventuali necessità aziendali ed in base a specifici provvedimenti pubblici che venissero emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga;
- 7) Il periodo di intervento per i negozi adibiti alla vendita - varie unità operative site in Regioni diverse di quelle indicate al punto 5), decorre dal 18 maggio 2020 per ulteriori 5 settimane ai sensi dell'art. 22 comma 1 del decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, e da fruire entro il mese di agosto. Le parti, inoltre, convengono che il predetto periodo possa essere ulteriormente prorogato in base ad eventuali necessità aziendali ed in base a specifici provvedimenti pubblici che venissero emanati; tale proroga verrà necessariamente comunicata dall'azienda in via preventiva alle OOSS che sottoscrivono il presente verbale, le quali potranno richiedere tempestivamente un apposito incontro per verificare la sussistenza dei requisiti necessari alla proroga;
- 8) Il datore di lavoro, in quanto avente sedi un più di 5 regioni nel territorio nazionale, si impegna ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.Int. 3 del 24 marzo 2020 e fatte salve diverse previsioni normative e/o di prassi, a presentare istanza di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con le modalità individuate e definite dallo stesso Ministero; il presente accordo ha pertanto validità per tutte le unità operative aziendali presenti nel territorio nazionale;
- 9) La richiesta interesserà un numero massimo di 337 addetti su un totale complessivo di 342; i lavoratori coinvolti dalla cigd sono ripartiti nelle varie unità operative nazionali in base al dettaglio che si allega al presente accordo e che ne costituisce parte integrante;
- 10) Il datore di lavoro si impegna a preservare pienamente i livelli occupazionali dei lavoratori a tempo indeterminato durante il periodo interessato alla cigd;
- 11) Il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art. 22 del decreto legge 18/2020 sarà liquidato direttamente dall'Inps ai lavoratori e si conferma tale modalità di erogazione del medesimo trattamento anche a seguito delle modifiche introdotte dal comma 6bis art. 22 del 18/2020 convertito in legge 27/2020; tuttavia, il datore di lavoro al fine di limitare l'impatto sulla continuità di reddito alle lavoratrici e ai lavoratori si impegna ad erogare agli stessi una anticipazione mensile in misura corrispondente al trattamento di integrazione salariale in deroga previsto. Tale anticipazione sarà trattenuta in busta paga al lavoratore nel momento in cui l'Inps disporrà il pagamento diretto e, in ogni caso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro in caso di interruzione dello stesso prima dell'erogazione Inps;

12) Durante il periodo di sospensione/ riduzione continuerà a maturare in via ordinaria ed integrale esclusivamente il rateo di 13ma mensilità, indipendentemente dalle giornate di cassa integrazione effettuate nel mese;

In ogni caso il TFR maturerà per intero durante tutto il periodo di riduzione o sospensione dell'attività;

13) Prima dell'accesso in cassa integrazione guadagni in deroga, anche per le settimane aggiuntive qui convenute, sarà garantito ai lavoratori il preventivo smaltimento delle ferie, permessi e ROL residui al 31.12 2019;

14) Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;

15) I contenuti del presente accordo saranno esposti al personale dalle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di integrazione salariale, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.

16) Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo integrazione Salariale

Letto, confermato e sottoscritto

Per L'azienda



Le OOSS

